

## RISOLUZIONE N. 1/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi  
Istituzionali e di Riscossione

*Roma, 9 gennaio 2025*

***OGGETTO: Concordato preventivo biennale - Versamento, mediante modello F24, dell'imposta sostitutiva in regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 in relazione ai redditi prodotti dalle società o dalle associazioni – Indicazioni per la compilazione del modello F24 e ridenominazione del codice identificativo "73"***

Con risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

Con la presente risoluzione si forniscono indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui all'articolo 5 e agli articoli 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

### **1. Versamento delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati**

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 403886 del 4 novembre 2024 sono state stabilite le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva in argomento.

In particolare, il paragrafo 3.2, ha previsto che *“Per le società e associazioni di cui all'articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del “Tuir” l'opzione di cui al*

precedente punto 3.1 è esercitata con la presentazione di tutti i “modelli F24” di versamento, relativi alla prima o unica rata:

- dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati”.

In relazione al versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva competenza, in sede di compilazione del modello F24, nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice “73” da riportare nel campo “codice identificativo”, come di seguito ridenominato.

- “73” - “Contribuente – Società”.

Restano validi i versamenti effettuati senza l'indicazione del codice fiscale della società o associazione nel predetto campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” e del codice identificativo “73”.

## **2. Versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali eseguito dalla società o associazione**

L'articolo 7, comma 1, lett. a-bis), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, intervenendo sul comma 8 dell'articolo 2-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha previsto che con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del suddetto testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento

dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.

In proposito, per il versamento eseguito dalla società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo **"4075"**, indipendentemente dalla compagine sociale.

Il versamento dovrà riferirsi all'intero ammontare dell'imposta dovuta relativo alla società o associazione, anche se effettuato in forma rateale.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dell'IRAP è eseguito dalla società o associazione con il codice tributo **"4076"**.

\*\*\*

Restano ferme le altre indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella risoluzione n. 50/E del 17 ottobre 2024.

IL DIRETTORE CENTRALE

*Firmato digitalmente*